



DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

RG 2/2012 Concordati preventivi

Tribunale di Sondrio

Il tribunale fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. Gianfranco D'Aietti. Presidente

dott.ssa Barbara Licitra. Giudice

dott. Luca Fuzlo, . Giudice

procedimento di concordato preventivo presentato da:

società Fratelli Pedrotti s.r.l. in liquidazione,

con sede legale in Sondrio via Trieste 19,

iscritta al registro delle imprese di Sondrio numero REA SO-71070

Codice Fiscale 01928460128,

in persona del suo legale rappresentante pro tempore (liquidatore) Dott. Ciceri Piero Paolo nato a Milano il 31/01/1971 C.F. CCRPPL71A31P205L

autorizzato ex art. 152 L.Fall. con deliberazione dell'organo amministrativo verbalizzata innanzi al Notaio Surace Francesco di Sondrio in data 30 gennaio 2012

rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Daniele Schena in Sondrio Piazza Cavour 9 (con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax n. 0287365814)

DECRETO

DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale rileva che:

con ricorso depositato in data 12 settembre 2012. il sig. Piero Paolo Ciceri, nella sua qualità di legale rappresentante della Marmipedrotti Graniti s.p.a. in liquidazione, in esecuzione di delibera presa il 3 gennaio 2012. ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta. alla procedura di concordato preventivo;

ai sensi della nuova disciplina dell'art. 160 legge fallimentare (legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22.06.2012, n. 83) la ricorrente aveva depositato soltanto gli ultimi tre bilanci, riservandosi di depositare nel termine di 60 giorni la documentazione di rito a corredo dell'istanza;

il Tribunale con decreto del 17 ottobre 2013 ha ammesso la società al pre-concordato ed il termine è stato, poi, prorogato al 17 gennaio 2013;

il 17 gennaio 2013, nei termini, la società ha provveduto a depositare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, la relazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

tale documentazione è stata accompagnata anche da altre relazioni e documentazione, illustrative dello stato patrimoniale della società (con relative stime immobiliari) e dei suoi collegamenti funzionali con l'altra società (la controllata Marmi Pedrotti s.p.a.) anch'essa che ha contestualmente chiesto l'ammissione al concordato preventivo;

Tribunale fallimentare di Sondrio- procedura -concordato (ammissione definitiva) Marmipedrotti s.p.a.

la domanda appare ammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, non risulta aver presentato altra domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti.
non occorre alcuna reiterazione della delibera sociale, già espressa in precedenza;
il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi per il giudizio a cognizione sommaria, richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;
ritiene che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti la domanda risponda, allo stato di un primo esame sommario, alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:
la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano ed una relazione del professionista (70 pagine) così riassumibile:
un attivo concordatario di Euro 1.405.500 ridotto degli oneri prededucibili pari a Euro 90.000; un ammontare dei debiti soggetti a privilegio pari a Euro 1.295.440,98.= e un ammontare dei debiti chirografari pari a Euro 942.883,20. Il piano attestato dall'esperto prevede il soddisfacimento totale dei crediti privilegiati, nonché il 2,13% dei crediti chirografari (e non del 10,54% come previsto nel piano originario).
Si tratta di un piano molto "tirato" nel quale l'incognita maggiore è rappresentata dalla effettiva esigibilità dei crediti vantati.

La documentazione prodotta.

— la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;
— la relazione ex art. 161 l. fall., redatta dal dott. Marzio Gaio, dottore commercialista in Genova e professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società; la relazione è stata integrata da una relazione di stima degli immobili da parte del geom. Giovanni Luca Russo (asseverata in data 11.1.2013 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria) e da una relazione giurata della dott.ssa Simona Pace (ex art. 160 legge fallimentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, c. 2, al fine di evidenziare il valore di mercato dei beni soggetti a privilegio).
il Tribunale, fin d'ora rileva che i punti maggiormente critici (che saranno sottoposti al vaglio del Commissario giudiziale) sono rappresentati:

- dalla insufficienza di valori positivi tali da non permettere la soddisfazione neppure dei creditori muniti di cause di prelazione; ciò esige un importante approfondimento prognostico della convenienza del concordato rispetto al fallimento;
- dalla correttezza dei criteri di valutazione dei crediti esigibili;
- la valutazione della convenienza della proposta di acquisto (da parte di Marmi Valmalenco) ai valori indicati dal "piano";
- dalla mancata rinuncia della socia del "mutuo" concesso alla controllata (che nel piano verrebbe ricompreso tra i crediti chirografari);

Tali punti, ed altri che emergeranno dall'esame contabile, saranno oggetto di esame approfondito da parte del Commissario giudiziale.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di omologa di cui all'articolo 163 il debitore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre eventuali gli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovranno essere preceduti da autorizzazione di questo tribunale.

Il tribunale dispensa il liquidatore, fino alla scadenza del termine sopra indicato da obblighi informativi periodici; nel caso di richiesta di proroga del termine la società è tenuta contestualmente a fornire una informazione preliminare scritta circa i debiti sia scaduti che non scaduti; per i primi dovrà indicare importi e date di scadenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 160 nuova formulazione e 163, co. 1°, l. fall.;

AMMETTE LA SOCIETÀ RICORRENTE

alla procedura di concordato preventivo proposta;

la presente procedura appare strettamente integrata con quella relativa al concordato preventivo della F.lli Pedrotti s.r.l., con importanti relazioni (spesso commistioni) reciproche e per cui l'offerente del

complesso aziendale ha fatto una proposta unitaria di acquisto dei beni aziendali di entrambe la società; di conseguenza viene nominato il medesimo commissario giudiziale

DELEGA

alla procedura quale giudice delegato il presidente del Tribunale Dr. Gianfranco D'Aietti.

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 06 maggio 2013 ore 11,00.

Fissa il termine di giorni 20 (venti) da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi.

Nomina Commissario Giudiziale il dott. Bartolomeo Della Mano.

Stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 35.000,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso la Banca Credito Valtellinese;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato al pubblico ministero.

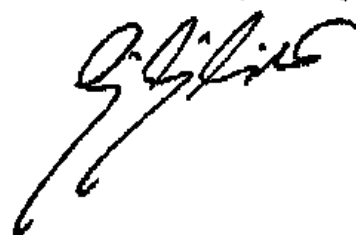
Il cancelliere deve immediatamente provvedere a pubblicare il presente decreto nel Registro delle imprese.

Dispone che il presente decreto, a cura del commissario giudiziale, sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione integrale sul sito Internet del Tribunale di Sondrio (a cura della concessionaria AsteImmobili) ed una sola volta (per estratto, con il solo dispositivo) sui giornali Centro Valle e "La Provincia di Sondrio" nelle medesime giornate di pubblicazione degli annunci delle vendite giudiziarie; si dispone che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri immobiliari e dei beni mobili registrati.

Autorizza la consegna di tutta la documentazione prodotta al Commissario giudiziale.

Sondrio, 7 marzo 2013

Il Presidente est.



Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 8/3/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Di Clemente

